

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

PROVVISORIO
2007/0020(COD)

25.4.2007

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
(COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

Relatore per parere: Jiří Maštálka

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento in esame ha lo scopo di istituire un quadro giuridico per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla sanità pubblica e sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Il principale obiettivo è creare una solida e consolidata base giuridica per la raccolta dei dati. Eurostat è l'organismo designato per l'attuazione del regolamento. La proposta non mira allo sviluppo di politiche. I dati raccolti forniranno una visione statistica degli sviluppi relativi alla sanità pubblica e alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro negli Stati membri e nell'UE.

L'elaborazione di indicatori è importante in vista della strategia di Lisbona e dei cambiamenti demografici. Uno degli obiettivi chiave della strategia è incrementare e migliorare i posti di lavoro e tra gli elementi che concorrono alla sua realizzazione vi è il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Anche la strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro 2002 - 2006¹ invita la Commissione e gli Stati membri ad approfondire i lavori in corso in materia di armonizzazione delle statistiche sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. La raccolta di tali informazioni è importante anche al fine di migliorare la prevenzione e ridurre così i costi economici.

Attualmente, i dati vengono raccolti attraverso un "gentleman's agreement", pertanto la loro comparabilità è soggetta ad alcuni limiti. Affinché i dati ricevuti siano comparabili, gli Stati membri necessitano di chiari calendari e obiettivi di attuazione. Durante le consultazioni è emerso chiaramente che, in assenza di un quadro normativo, una vasta maggioranza di Stati membri non sarebbero nella condizione di poter raccogliere i dati.

L'articolo 285 del Trattato che istituisce la Comunità europea costituisce la base giuridica delle statistiche comunitarie. Solo in tali circostanze la Commissione è in grado di coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche, mentre la raccolta dei dati è effettuata dagli Stati membri. Per garantire il tutto, la Commissione potrà avvalersi di misure quali la definizione delle variabili, le ripartizioni, le date di effettuazione, la periodicità ecc. Tra le ripartizioni si dovrebbe introdurre il genere al fine di ottenere informazioni relative alle eventuali differenze di genere. Agli Stati membri sarà concessa flessibilità per quanto concerne, per esempio, le principali indicazioni riguardanti le fonti.

Le definizioni utilizzate nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro sono contenute negli allegati IV e V della proposta. Per quanto riguarda il settore degli infortuni sul lavoro (allegato IV), si utilizzeranno, possibilmente, anche i dati raccolti dall'OIL. Le malattie professionali e altri problemi di salute collegati con il lavoro (allegato V) sono definiti come un caso riconosciuto dalle autorità nazionali. Parte dei dati sarà ottenuta anche per mezzo di indagini sulla popolazione.

Il finanziamento complementare per il settore della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro sarà stanziato nel quadro del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà

¹ COM(2002)0118.

sociale (PROGRESS)¹, le cui priorità sono definite dal comitato PROGRESS della DG Occupazione. In linea di principio, si dovrebbe prevedere un sostegno finanziario per assistere gli Stati membri nel potenziamento delle capacità nazionali necessarie per attuare i miglioramenti e di nuovi strumenti di raccolta dei dati statistici.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione²

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 17

(17) In particolare, la Commissione deve avere la facoltà di determinare le definizioni, i temi e le suddivisioni (compresi le variabili e le classificazioni), le fonti ove pertinente e la fornitura di dati e metadati (compresi i periodi di riferimento, la periodicità e le scadenze) per quanto riguarda i settori di cui all'articolo 2 e agli allegati da 1 a 5 del presente regolamento. Queste misure, essendo di portata generale e intese a modificare o a sopprimere elementi non essenziali del presente regolamento o a completare quest'ultimo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

(17) In particolare, la Commissione deve avere la facoltà di determinare le definizioni, i temi e le suddivisioni (compresi **la dimensione di genere**, le variabili e le classificazioni), le fonti ove pertinente e la fornitura di dati e metadati (compresi i periodi di riferimento, la periodicità e le scadenze) per quanto riguarda i settori di cui all'articolo 2 e agli allegati da 1 a 5 del presente regolamento. Queste misure, essendo di portata generale e intese a modificare o a sopprimere elementi non essenziali del presente regolamento o a completare quest'ultimo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

Motivazione

La Commissione deve avere la facoltà di determinare le definizioni, i temi e le suddivisioni. Per quanto riguarda queste ultime, è opportuno includere la dimensione di genere per disporre di informazioni su eventuali differenze fra uomini e donne nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

¹ COM(2005)0536.

² GU C pag.

Emendamento 2
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) Il finanziamento supplementare per la raccolta di dati nel settore della salute e della sicurezza è fornito nel quadro del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS). In seno a tale quadro, le risorse finanziarie devono essere utilizzate per aiutare gli Stati membri a rafforzare le capacità nazionali nella prospettiva di realizzare miglioramenti e nuovi strumenti di raccolta di dati statistici nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.

Motivazione

Le priorità del programma PROGRESS sono definite dal comitato PROGRESS in seno alla DG EMPL. Dovrebbe essere previsto un sostegno finanziario per aiutare gli Stati membri a rafforzare le capacità nazionali nella prospettiva di realizzare miglioramenti e nuovi strumenti di raccolta di dati statistici. Attualmente esso non è, per definizione, incluso.

Emendamento 3
Articolo 5, paragrafo 3

3. Le metodologie statistiche e le rilevazioni di dati necessarie per l'elaborazione di statistiche della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro a livello comunitario tengono conto della necessità di un coordinamento, ove opportuno, con le attività delle organizzazioni internazionali operanti in questo settore, al fine di garantire la comparabilità internazionale delle statistiche e la coerenza delle rilevazioni.

3. Le metodologie statistiche e le rilevazioni di dati necessarie per l'elaborazione di statistiche della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro a livello comunitario tengono conto della necessità di un coordinamento, ove opportuno, con le attività delle organizzazioni internazionali operanti in questo settore, al fine di garantire la comparabilità internazionale delle statistiche e la coerenza delle rilevazioni.
Nell'Unione europea è necessario un coordinamento con l'Agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro e con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Fuori dell'Europa, è opportuno avviare la cooperazione con l'Ufficio internazionale del lavoro e l'Organizzazione mondiale

della sanità.

Motivazione

È importante che tutte le informazioni relative a definizioni e a metodi statistici siano utilizzate per limitare il carico degli Stati membri in materia di informazione e utilizzare anche le esperienze di tali organizzazioni relativamente alla raccolta di dati sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Ad esempio, gli studi effettuati dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro sui tipi di esposizione, e non solo sui risultati sulla salute, sono un eccellente strumento che dovrebbe essere impiegato da Eurostat.

Emendamento 4 Articolo 7, paragrafo 4

4. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) due relazioni, redatte nel rispetto delle norme di cui al paragrafo 2, sulla qualità dei dati trasmessi e sulle fonti dei dati. La prima relazione riguarda le statistiche della sanità pubblica e la seconda le statistiche della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Ogni **cinque** anni la Commissione (Eurostat) predispone una relazione sulla comparabilità dei dati diffusi.

4. Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) due relazioni, redatte nel rispetto delle norme di cui al paragrafo 2, sulla qualità dei dati trasmessi e sulle fonti dei dati. La prima relazione riguarda le statistiche della sanità pubblica e la seconda le statistiche della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Ogni **due** anni **e mezzo** la Commissione (Eurostat) predispone una relazione sulla comparabilità dei dati diffusi.

Motivazione

È importante poter disporre al più presto di informazioni confrontabili. Per mantenere la pressione su Eurostat e sugli Stati membri, e dal momento che in molti di essi le autorità nazionali non dispongono di un sistema per valutare la salute e la sicurezza sul lavoro, la valutazione deve essere effettuata al più presto.